

## **RIMBORSO CANONE TV NON DOVUTO: ECCO COME CHIEDERLO**

07.09.2016

L'Agenzia delle Entrate con provvedimento pubblicato in data 2 agosto definisce le modalità di presentazione dell'istanza di rimborso del canone di abbonamento TV per uso privato, pagato a seguito di addebito nelle fatture emesse dalle imprese elettriche ma non dovuto.

La richiesta di rimborso può essere presentata telematicamente a partire dal 15 settembre, oppure può essere presentata già da subito con raccomandata all'indirizzo: " Agenzia delle entrate, Direzione Provinciale 1 di Torino, Ufficio di Torino 1, S.A.T. - Sportello abbonamenti TV - Casella Postale 22 - 10121 Torino".

Il modello è disponibile in formato elettronico sui siti dell'Agenzia delle Entrate e della RAI. Nell'istanza di rimborso il richiedente deve indicare il motivo della richiesta:

- il richiedente o altro componente della sua famiglia anagrafica è in possesso dei requisiti di esenzione (almeno 75 anni e reddito complessivo non superiore a 6.713,98 euro) ed è stata presentata l'apposita dichiarazione sostitutiva (codice 1 da indicare nel modello);
- il richiedente o altro componente della sua famiglia anagrafica è in possesso dei requisiti di esenzione per effetto di convenzioni internazionali ed è stata presentata l'apposita dichiarazione sostitutiva (codice 2 da indicare nel modello);
- il richiedente o un suo familiare hanno pagato il canone addebitato in bolletta anche con altre modalità (codice 3 da indicare nel modello);
- il richiedente ha pagato il canone mediante addebito sulle fatture per energia elettrica e lo stesso canone è stato pagato anche mediante addebito sulle fatture relative a un'utenza elettrica intestata ad altro componente della stessa famiglia anagrafica (codice 4 da indicare nel modello);
- il richiedente ha presentato la dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchi televisivi da parte propria e dei componenti della sua famiglia anagrafica (codice 5 da indicare nel modello);
- altri motivi diversi da quelli sopra citati (codice 6 da indicare nel modello).

La verifica dei presupposti della richiesta di rimborso è effettuata dall'Agenzia delle entrate, Direzione Provinciale 1 di Torino, Ufficio di Torino 1, S.A.T. - Sportello abbonamenti TV. I rimborsi sono effettuati dalle imprese elettriche mediante accredito sulla prima fattura utile, oppure con altre modalità, sempre che assicurino l'effettiva erogazione entro 45 giorni dalla ricezione delle informazioni utili all'effettuazione del rimborso trasmesse dall'Agenzia delle Entrate.

Nel caso in cui il rimborso da erogare a cura delle imprese elettriche non vada a buon fine, il rimborso sarà pagato direttamente dall'Agenzia delle entrate